Sentenza del 16/07/2019 n. 18989 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

D.I.I., e le figlie F.I. ed F.E., ricorrono per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati con memoria, cui replica con controricorso e memoria l'intimato Comune di Castagneto Carducci, avverso la sentenza della CTR della Toscana, n. 191/10/14, depositata il 3/2/2014, che, in controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, pur ritenendo fondate le ragioni delle contribuenti, seppure nei limiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio, aveva pronunciato il rigetto dell'appello dell'ente locale ed erroneamente anche dell'appello incidentale di esse contribuenti avverso la parzialmente sfavorevole sentenza di primo grado.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione dell'art. 156 c.p.c., giacchè la CTR dopo aver accertato, mediante c.t.u., il valore di mercato dell'area ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, nonostante esso fosse inferiore sia a quello accertato dal giudice di prime cure, che a quello oggetto di stima del Comune, anzichè accogliere l'appello incidentale proposto dalle contribuenti ed annullare gli atti impositivi impugnati, lo aveva respinto, in tal modo confermando la decisione della CTP di Livorno, così rendendo impossibile l'individuazione del concreto comando giudiziale.

La censura è infondata in quanto non si ravvisa alcun contrasto insanabile tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza qui impugnata avendo la CTR, nel respingere i contrapposti appelli, inteso implicitamente confermare la decisione della CTP di Livorno, che aveva ritenuto congrui i valori minimi di stima indicati dall'Agenzia del Territorio (Euro 1.475.695,83, per l'anno 2000, Euro 1.488.917,43, per l'anno 2001 ed Euro 1.502.469,57, per l'anno 2002), in ragione sia della mancata approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, sia della accertata realizzabilità di mc. 23.610, con decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25506/2006, ha reiteratamente affermato che "In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa

attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che il detto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria." (Cass. n. 4952/2018).

La impugnata decisione, del resto, riposa sulla considerazione che detti valori sono stati ragionevolmente confermati, atteso il modesto scostamento rispetto ai valori risultanti dalla consulenza tecnica integrativa depositata in data 17/11/2010 dall'esperto nominato nel giudizio di appello, stante la necessità, ad avviso della CTR, di una congrua riduzione del valore (tra il 10% ed il 20%) dell'area, in ragione della necessità di considerare la maggiore o minore potenzialità edificatoria, cosa che ovviamente non esclude la oggettiva natura edificabile della area, donde l'accoglimento delle ragioni delle contribuenti, definite "plausibili", sia pure nei limiti accertati dalla sentenza di primo grado, che è stata conseguentemente mantenuta ferma.

Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente l'eccessiva valutazione dell'area in relazione al suo effettivo valore di mercato negli anni dell'imposizione.

La censura si appalesa inammissibile in quanto attinge nel merito la valutazione motivatamente espressa dal giudice di secondo grado e si risolve in una irricevibile istanza di revisione di tale valutazione che si sostanzia nella prospettazione di un soggettivo preteso migliore e più appagante esame dei dati acquisiti, aspetto del giudizio interno all'ambito della discrezionalità di valutazione dei mezzi di prova che attiene al libero convincimento del giudice, sindacabile nei ristretti limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 (Cass. S.U. n. 8053/2014; n. 23940/2017).

Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello incidentale, quanto alla tempestiva emissione degli avvisi impugnati, alla natura agricola dell'area coltivata, non costituente imponibile ICI sino al 2005, alla mancanza di motivazione degli atti impositivi, non essendo ad essi allegata la stima UTE, prodotta dal Comune solo in corso di giudizio, in quanto la decisione è tutta incentrata sul valore dell'area medesima e sui criteri estimativi da applicare.

La censura muove dalla affermazione che le contribuenti avevano formulato con l'appello incidentale (riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione) specifici motivi di impugnazione avverso la decisione di prime cure e che la sentenza della CTR non contiene alcuna pronuncia al riguardo, e tuttavia non coglie nel segno in quanto "Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando

l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto." (Cass. n. 16171/2017).

Con il quarto motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità della sentenza per totale difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'appello incidentale, in violazione dell'art. 24 Cost., art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., qualora si ritenesse di dare rilievo prevalente al dispositivo, non avendo la CTR preso in esame le questioni proposte dalle contribuenti.

Con il quinto motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 298 del 2009, art. 31, comma 16, art. 95, comma 3, L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, art. 4, comma 252, nonchè art. 1, commi 67 e 572, disposizioni regolanti la proroga dei termini di accertamento e liquidazione dell'ICI, giacchè la CTR non ha considerato che la decadenza dell'ente impositore si era irreversibilmente maturata il 31 dicembre 2002.

Con il sesto motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, giacchè la CTR non ha ritenuto applicabile la agevolazione, ai fini ICI, della qualità agricola del terreno edificabile posseduto o condotto da uno dei proprietari, avuto riguardo alla qualifica di coltivatore diretto del dante causa delle contribuenti. Con il settimo motivo deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, giacchè la CTR non ha dato rilievo al fatto che gli avvisi impugnati erano del tutto immotivati, stante il generico richiamo ai valori di stima determinati dall'Agenzia del Territorio di Livorno, ritenendo invece sufficiente il recepimento di essi in una delibera di giunta pubblicata all'Albo Pretorio.

Le suesposte censure, esaminabili congiuntamente, sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

La decisione di appello, nella sostanza corretta, non merita di essere cassata in quanto alcuna decadenza del potere impositivo si era consumata alla data (13/12/2005) di notifica degli avvisi impugnati e tanto trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "I termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), relativa all'anno 1999, aventi scadenza al 31 dicembre 2001, in applicazione del termine biennale originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, sono stati prorogati al 31 dicembre 2002 dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9, ed ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 16, senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuità, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo." (Cass. n. 13143/2010).

La Corte ha avuto modo di precisare che "In tema d'ICI, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che ha abrogato dal 1 luglio 2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, e si applica, ai sensi del predetto art. 1, comma 171, anche ai rapporti d'imposta precedenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2007), ha aumentato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, il quale, nel caso in cui l'occupazione o la detenzione dei locali sia in corso fin dall'inizio del periodo d'imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, decorre dall'anno corrente, mentre se tale

situazione si sia verificata successivamente opera dal 20 gennaio dell'anno successivo." (Cass. n. 20797/2016; n. 18105/2017; n. 13066/2017).

Quanto all'agevolazione prevista per i terreni agricoli direttamente condotti, la sentenza della CTP aveva dato atto che il dante causa delle contribuenti esercitava "la professione di coltivatore dei fondi in questione", e che invece le contribuenti non avevano dimostrato la diretta conduzione dei terreni medesimi, mentre nell'atto di appello (riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione) le odierne ricorrenti hanno insistito nella tesi della non imponibilità - ai fini ICI - dei terreni agricoli coltivati dai proprietari D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, lett. b), senza tuttavia dedurre di aver fornito detta dimostrazione, nè tantomeno indicano il decisivo documento al riguardo prodotto e non valutato, sicchè la doglianza per come formulata si appalesa inammissibile, in quanto sia il motivo di gravame, che il motivo di ricorso per cassazione, non si confrontano con la "ratio decidendi" della decisione di primo grado che attiene soprattutto al compiuto assolvimento dell'onere della prova che grava su chi intenda fare valere una agevolazione fiscale e neppure è dato comprendere la effettiva incidenza di quanto dedotto sulla valutazione dell'area operata, sulla scorta dell'epletata consulenza tecnica d'ufficio, dal giudice di appello.

Sul punto, infatti, va ricordato che in tema di ICI, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) consente di considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, solo a condizione che lo stesso sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, e quindi una situazione avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area.

Quanto, infine, alla censura che involge la motivazione degli avvisi di accertamento, il cui contenuto è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione, giova considerare che i suddetti atti impositivi richiamano la "Delib. G.M. n. 208 del 2005 per l'individuazione ai fini ICI dei valori venali delle aree edificabili con recepimento dei valori di stima determinati dall'Agenzia del Territorio di Livorno", non corrispondenti a quelli indicati nelle dichiarazioni dalle contribuenti, le quali si dolgono della mancata materiale allegazione di tale atto amministrativo, indipendentemente dalla sua legale conoscibilità.

Sul punto, va ribadito quanto da questa Corte affermato e dunque che "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione." (Cass. n. 13105/2012; n. 22254/2016).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'intimato Comune, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in solido delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza